

CCXCVII SEDUTA**MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1952****Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO**

La seduta è aperta alle ore 18 e 50.

FALCHI PIERINA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'attività delle cooperative ».
(147)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

TORRENTE. (P.C.I.) esordisce affermando che il disegno di legge in discussione, in linea di massima, trova il Gruppo comunista favorevole, benchè esso abbia da fare una serie di osservazioni.

Prima di tutto rileva che nella relazione della Commissione si cerca di stabilire un legame tra il presente disegno di legge e la legge regionale 11 novembre 1949, numero 4. Quest'ultima, però, secondo l'oratore, non ha niente a che vedere con la legge in discussione, in quanto riguarda l'assistenza e la consulenza tecnica, legale e amministrativa alle cooperative. Rimane il dubbio che con la legge in discussione si voglia rimediare al completo abbandono in cui è stata lasciata l'applicazione della legge numero 4.

Circa il titolo della nuova legge, ritiene che si debba parlare di prestiti piuttosto che di anticipazioni, per evitare che le provvidenze proposte vengano frazionate nel tempo. Per quanto riguarda l'articolo 1, è del parere che

l'Istituto di credito debba essere definito nella legge, scegliendo un istituto regionale che realmente funzioni (e non come il Banco di Sardegna, il cui funzionamento lascia molto a desiderare).

Lamenta che il presente progetto di legge aggravi il già pesante sistema dei controlli, giungendo persino al controllo contabile sull'impiego da parte delle cooperative dei fondi presi in prestito. Ciò, secondo l'oratore, è inammissibile: si è voluta calcare la mano sui operatori, mentre agli artigiani, per esempio, è stato riservato un trattamento più favorevole.

Afferma che non si comprende come sui fondi a disposizione dell'Assessorato del lavoro debbano interferire altri Assessori, come se la Giunta non si fidi troppo dell'opera dell'Assessore al lavoro. Lamenta che per la prima volta non si voglia sentire, per l'assegnazione dei fondi, il parere di un comitato, nel quale sia rappresentata anche la cooperazione.

Circa l'articolo 3, ritiene opportuno elevare le anticipazioni all'80 per cento della spesa preventiva, come è stato fatto in altre leggi analoghe. Chiede che per l'acquisto, il rinnovamento ed il perfezionamento degli impianti si elevi l'importo a 5.000.000 di lire, e che si aumenti inoltre il termine di cui al terzo comma dell'articolo 7 riguardante la produzione.

Conclude chiedendo che alla dizione « Cooperative di lavoratori » si sostituisca la dizione « Cooperative agricole di produzione e di lavoro », che ritiene più appropriata. (*Consensi a sinistra*).

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) dichiara che il Gruppo sardista è in linea di massima favorevole al disegno di legge in discussione. Secondo l'oratore, è pacifico che la presente non ha alcuna relazione con la legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, che tratta di tutt'altra materia.

Ciò che preoccupa l'oratore è il capoverso dell'articolo 1, nel quale non è chiaro quali cooperative si intendano escludere dai benefici di legge. Se per caso si volessero escludere quelle che non producono in forma veramente collettiva, occorrerebbe trovare una formulazione più adatta, anche perchè la lettera a) dell'articolo 2 rischierebbe di non trovare applicazione.

Conclude riservandosi di intervenire nei dettagli in sede di discussione degli articoli. (*Consensi*).

CASTALDI (D.C.) dichiara di voler intervenire per rispondere ad alcune affermazioni fatte da Torrente.

Precisa che il Banco di Sardegna non interviene nel campo dell'artigianato. Questo Banco, nei settori di propria competenza, è larghissimo nella concessione dei prestiti. Se ritardi si verificano, ciò non va attribuito ai funzionari, bensì al meccanismo della legge nazionale che ne regola l'attività.

SERRA (D.C.) dichiara di essere stato sempre favorevole al movimento cooperativistico e sostiene che il progetto di legge in discussione non è per niente legato alla legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, benchè entrambe trattino materia riguardante le cooperative.

Circa la preoccupazione di Torrente che le anticipazioni possano venir concesse in soluzioni diverse, fa osservare che nell'articolo 5 è chiaramente detto che si tratta di concessione di mutuo con un co decreto.

Circa la determinazione in legge dell'istituto di credito che dovrà concedere i mutui, fa osservare che ciò non è possibile in quanto occorre una preventiva convenzione con l'istituto medesimo.

Per quanto, infine, riguarda l'intervento di altri Assessori sull'elargizione dei fondi a disposizione dell'Assessorato del lavoro, fa notare che anche la legge regionale sui cantieri di lavoro prevede un simile intervento. (*Approvazioni al centro*).

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

SENES (M.S.I.), *relatore*, ritiene che tra i rilievi fatti al disegno di legge, quello di Piero Soggiu all'articolo 1 meriti una particolare attenzione. Invita, pertanto, l'Assessore al lavoro a dare gli opportuni chiarimenti. Concorda con Serra circa l'interpretazione da dare alla parola « anticipazioni ».

Per quel che riguarda la mancata specificazione dell'istituto di credito, fa osservare che è più opportuno lasciare all'Assessore competente la possibilità di trattare con gli istituti di credito ed accettare le offerte migliori.

Circa la lamentata pesantezza della procedura nella concessione dei mutui e nel controllo sulle somme anticipate, ritiene che, trattandosi di fondi concessi in mutuo, la Regione debba avere le necessarie garanzie.

Per quel che riguarda la percentuale di cui all'articolo 3, afferma che il Consiglio è libero di fissarla come meglio crede. Pensa però che, trattandosi di cooperative povere e poco esperte, è bene cautelarsi, limitando gli interventi alle somme realmente indispensabili. (*Consensi a destra e al centro*).

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, chiede venia al Consiglio se a causa delle sue condizioni di salute non potrà rispondere esaurientemente a tutti gli interventi.

Concorda con quanti hanno affermato che il presente disegno di legge non ha niente a che vedere con la legge regionale 11 novembre 1949, n. 4. Per quanto riguarda la dizione « prestiti » (anzichè « anticipazioni »), afferma che, se il Consiglio la ritiene più appropriata, egli non ha nessuna difficoltà ad accettarla.

Circa l'istituto di credito, informa che non è intendimento della Giunta affidare al Banco di Sardegna il fondo del presente progetto di legge; caso mai sarebbe più adatto l'I. C. A. S. E' meglio, però, non fissare in legge l'istituto, per poter così scegliere le migliori condizioni.

Fa osservare che i prestiti concessi dalla Regione sono di assoluto favore, per cui è doveroso controllarne l'impiego.

Circa la dizione « Cooperative di lavoratori » usata nell'articolo 1, fa notare che una apposita legge stabilisce quali siano queste cooperative; è logico che anche i contadini sono dei lavoratori. Il disegno di legge tende ad escludere società costituite da proprietari.

in favore delle quali esistono già provvedimenti di legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(*E' approvato*).

Titolo

« Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'attività delle cooperative ».

PRESIDENTE comunica che è stato presentato da Torrente e Zucca il seguente emendamento:

« Sostituire la parola "anticipazioni" con la parola "prestiti" ».

TORRENTE (P.C.I.) rinuncia all'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione il titolo.

(*E' approvato*).

Art. 1

E' costituito a carico del bilancio della Regione, presso un Istituto di credito, da designarsi dalla Giunta regionale, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni alle Cooperative di lavoratori costituite e aventi sede sociale in Sardegna.

Sono escluse dalle anticipazioni le Cooperative aventi per scopo la trasformazione dei prodotti delle aziende dei propri soci.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Torrente-Zucca:

« Dopo le parole: "un Istituto di credito" aggiungere la parola "regionale". Sostituire le parole: "Cooperative di lavoratori" con le altre: "Cooperative agricole e cooperative di produzione e lavoro" ».

TORRENTE (P.C.I.) ritiene più opportuno precisare che l'istituto di credito debba essere regionale. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, sostiene la necessità di meglio precisare quali saranno le cooperative che potranno ottenere i prestiti.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Piero Soggiu - Melis:

« Si propone la soppressione del secondo comma e la sostituzione col seguente: "La presente legge non si applica alle Cooperative che possono beneficiare di anticipazioni o prestiti per gli scopi previsti nel successivo articolo 2 in base ad altre disposizioni di legge" ».

PRESIDENTE comunica che, per dar modo di distribuire l'emendamento, viene sospesa la discussione sul secondo comma dell'articolo 1.

SENES (M.S.I.), *relatore*, per quanto riguarda l'emendamento Torrente - Zucca dichiara di accettarne solamente la prima parte.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e Previdenza sociale*, concorda con quanto dichiarato da Senes.

PRESIDENTE mette in votazione il primo comma dell'articolo fino alle parole « anticipazioni alle » con l'aggiunta della parola « regionale » dopo « Istituto di credito ».

(*E' approvato*).

Mette in votazione la seconda parte dell'emendamento Torrente-Zucca.

(*Non è approvata*).

Mette in votazione la rimanente parte del primo comma dell'articolo.

(*E' approvata*).

Rinvia, quindi, la votazione sul secondo comma dell'articolo.

Art. 2

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate alle Cooperative:

- a) per l'acquisto, il rinnovamento, il perfezionamento degli impianti e degli attrezzi da lavoro, nonché per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabilimenti di lavoro;
- b) per il finanziamento della produzione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 3

Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative.

Le anticipazioni non potranno eccedere per ciascuna Cooperativa la misura del 70 per cento della spesa preventiva riconosciuta ammissibile, nè l'importo:

— di L. 3.000.000 per l'acquisto, il rinnovamento ed il perfezionamento degli impianti e degli attrezzi da lavoro, nonchè per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabilimenti;

— di L. 1.500.000 per il finanziamento della produzione.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Torrente-Zucca:

« Al primo capoverso sostituire "70 per cento" con "80 per cento"; al secondo capoverso sostituire "L. 3.000.000" con "L. 5.000.000" e "L. 1.500.000" con "L. 2.500.000" ».

TORRENTE (P.C.I.) ritiene doveroso elevare le misure dei prestiti, in quanto si tratta di cooperative di recente costituzione e bisogno di aiuti.

COVACIVICH (D.C.) è del parere di lasciare le anticipazioni alla misura del 70 per cento, in quanto anche la legge sul credito agli artigiani fissa tale percentuale.

Circa la seconda parte dell'emendamento fa osservare che, aumentando le cifre, si rischia di agevolare un minor numero di cooperative. L'oratore è del parere che sarebbe più opportuno non fissare alcuna cifra, in modo che, aumentando la possibilità della Regione, si possa adeguatamente aumentare l'importo delle anticipazioni.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) chiede che l'articolo venga posto in votazione per divisione.

CASTALDI (D.C.) concorda con quanto affermato da Covacivich.

SENES (M.S.I.), *relatore*, è del parere di lasciare immutata la percentuale.

TORRENTE (P.C.I.) fa notare che la percentuale per il credito agli artigiani è fissata nella misura dell'80 per cento.

SENES (M.S.I.), *relatore*, per quanto riguarda l'importo dei prestiti concorda con quanto affermato da Covacivich.

PRESIDENTE comunica che è pervenuto, da parte di Covacivich e Serra, un emendamento che propone di sopprimere l'ultima parte dell'articolo a partire dalla dizione « nell'importo: ».

Mette in votazione la prima parte dell'articolo sino alle parole « riconosciuta ammissibile » con la misura percentuale dell'80 per cento.

(E' approvata).

Mette in votazione l'emendamento Covacivich - Serra.

(E' approvato).

Comunica che, pertanto, la seconda parte dell'emendamento Torrente-Zucca si intende respinta.

Art. 4

Per i prestiti di cui alla presente legge, gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 per cento in ragione di anno.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

Le domande di mutuo dovranno essere presentate all'Istituto di credito presso il quale sarà costituito il fondo. Detto Istituto procederà alla istruttoria delle domande e le trasmetterà all'Assessore al lavoro e previdenza sociale, il quale deciderà sulla concessione con proprio decreto di concerto con l'Assessore alle finanze, e con quello all'industria e commercio o quello all'agricoltura e foreste a seconda che la Cooperativa operi nell'uno o nell'altro settore di attività.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Torrente-Zucca:

« Sopprimere le ultime righe a partire da "di concerto con l'Assessore alle finanze ecc.". Aggiungere alla fine: "sentito il Comi-

tato di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1949, numero 4" ».

TORRENTE (P.C.I.) ritiene che le garanzie richieste siano eccessive: una volta stanziati i fondi, l'Assessore competente deve essere libero di amministrarli. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, fa rilevare che il Comitato cui si fa riferimento esercita già le sue funzioni.

SENES (M.S.I.), *relatore*, si dichiara contrario all'emendamento.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, fa osservare che l'articolo è stato formulato tenendo conto delle altre leggi analoghe, per cui non può accettare la seconda parte dell'emendamento. Si rimette, comunque, alle decisioni del Consiglio.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) dichiara che voterà a favore dell'emendamento.

CASTALDI (D.C.) dichiara che voterà a favore del mantenimento del testo dell'articolo, perchè ritiene indispensabile per questioni tecniche l'intervento dell'Assessore all'industria e commercio e di quello all'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell'articolo sino alle parole « con proprio decreto ».

(E' approvata).

Mette in votazione l'emendamento Torrente - Zucca.

(Non è approvato).

Mette in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(E' approvata).

Art. 6

I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge dovranno essere coperti da garanzie.

Potrà essere ammesso come garanzia il solo privilegio sulle forniture finanziate sentito il parere dell'Istituto di credito.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Torrente-Zucca:

« Sostituire l'articolo come segue: "I crediti derivanti dai prestiti (o dalle anticipazioni) previsti dalla presente legge dovranno essere garantiti dal privilegio sulle forniture finanziate" ».

TORRENTE (P.C.I.) dichiara di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(E' approvato).

Art 7

La restituzione dei prestiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 dovrà effettuarsi in non più di dieci rate semestrali e dovrà avere inizio non prima che sia trascorso un anno dalla totale erogazione dell'anticipazione.

Il mutuatario potrà chiedere che detto termine sia portato a due anni quando si prevede che la produttività delle opere non raggiunga immediatamente efficienza industriale e commerciale.

La restituzione dei prestiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 dovrà avvenire in non più di otto rate trimestrali consecutive, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla totale erogazione dell'anticipazione.

Le modalità del rimborso saranno stabilite con il decreto dell'Assessore al lavoro e previdenza sociale di cui all'articolo 5.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima della scadenza dei termini suindicati.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Torrente-Zucca:

« Sostituire al terzo capoverso "sei mesi" con "un anno" ».

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, dichiara di accettare l'emendamento.

SERRA (D.C.) chiede che in sede di coordinamento il secondo comma dell'articolo venga unito al primo.

CASTALDI (D.C.) si dichiara contrario all'emendamento.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, propone di ridurre il numero delle rate a sei e di spostare ad un anno l'inizio del pagamento.

SENES (M.S.I.), *relatore*, si dichiara contrario a qualsiasi modificazione del testo.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Torrente-Zucca.

(Non è approvato).

Mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 8

Il controllo tecnico amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge spetta ai competenti organi della Regione ed all'Istituto di credito designato.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, l'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al lavoro e previdenza sociale disporrà l'emanazione dei provvedimenti necessari al recupero delle somme erogate.

Il Presidente dell'Istituto di credito designato potrà tuttavia adottare direttamente, o chiedere all'Autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle finanze.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Torrente-Zucca:

« Sopprimere il primo capoverso ».

TORRENTE (P.C.I.) illustra l'emendamento.

SENES (M.S.I.), *relatore*, si dichiara contrario all'emendamento.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, dichiara di essere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Torrente-Zucca.

(Non è approvato).

Mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 9

L'Assessore alle finanze, di concerto con quello al lavoro e previdenza sociale, è autorizzato a stipulare con l'Istituto di credito regionale incaricato della gestione del fondo apposita convenzione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 10

Alla costituzione ed ai successivi incrementi del fondo di cui all'articolo 1 si provvederà con le somme all'uopo stanziare nel capitolo 161 del bilancio regionale 1952 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni nonchè il costo del servizio prestato dall'Istituto quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente articolo 9.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 11

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Riapre, quindi, la discussione sul capoverso dell'articolo 1.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) insiste sull'emendamento presentato.

SENES (M.S.I.), *relatore*, ritiene che l'emendamento complicherebbe l'interpretazione del capoverso.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, dichiara di essere contrario all'emendamento perchè ritiene il testo originario sufficientemente chiaro.

I LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

16 LUGLIO 1952

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Soggiu Piero - Melis.

(Non è approvato).

Mette in votazione il secondo comma dell'articolo.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'attività delle cooperative ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti 37

votanti 36
maggioranza 19
favorevoli 34
contrari 2
astenuti 1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Corda - Cerioni - Corrias Efisio - Costa - Covacovich - Crespellani - Deriu - Falchi Pierina - Giua Angelo - Ibba - Lay - Marras Luigi - Medda - Melis - Morgana - Murretti - Murgia - Pasolini - Pazzaglia - Pilo Flores - Sanna - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

La seduta è tolta alle ore 21 e 45.